


COMUNE DI CONCO
Provincia di Vicenza

P.I.

Elaborato




Scala



Regolamento Edilizio

Approvato con Delibera C.C. n. del



Il Sindaco

Prof.ssa Graziella Stefani

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Zanon

**Il Responsabile dell'Ufficio
Urbanistica ed Ed. Privata**

Geom. Mauro Brazzale

Progettista

Dott. Ing. Lisa Carollo



CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
P.zza Ferrarin, 36
36016, Thiene

Marzo 2018

Sommario

PARTE I – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	5
CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	5
Art. 1 – Compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).....	5
Art. 2 – Commissione edilizia: composizione e costituzione	5
Art. 3 – Commissione locale per il paesaggio.....	6
Art. 4 – Commissione edilizia: funzionamento ed adunanze	6
Art. 5 – Commissione edilizia : attribuzioni e competenze	7
Art. 6 – Modalità di gestione delle pratiche	7
Art. 7 – Coordinamento con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	7
CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	7
Art. 8 – Autotutela	7
Art. 9 – Certificato di destinazione urbanistica.....	7
Art. 10– Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	8
Art. 11– Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali	9
Art. 12– Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	9
TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI	10
CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 13– Inizio e termine dei lavori.....	10
Art. 14– Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico	10
Art. 15– Vigilanza sulle costruzioni	10
CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI	11
Art. 16– Punti fissi di linea e di livello	11
Art. 17– Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	11
Art. 18– Cartelli di cantiere	12
Art. 19– Opere provvisionali.....	12
Art. 20– Scavi e demolizioni.....	13
Art. 21– Misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera	13
Art. 22– Rinvenimenti di carattere archeologico o storico artistico	13
Art. 23– Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	13
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....	14
CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO.....	14
Art. 24– Igiene del suolo e del sottosuolo	14

Art. 25– Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni.....	14
Art. 26– Protezione dall'umidità	14
Art. 27– Requisiti termici, igrometrici, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie.....	14
Art. 28– Isolamento acustico.....	15
Art. 29– Valutazione previsionale di clima acustico, valutazione di impatto acustico.....	15
Art. 30– Radon	16
Art. 31– Illuminazione per esterni ed insegne luminose	17
Art. 32– Fumi, polveri ed esalazioni.....	18
Art. 33– Misure preventive e protettive per manutenzione in quota	18
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	18
Art. 34– Marciapiedi	18
Art. 35– Portici.....	18
Art. 36– Apertura di accessi e strade private	19
CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE.....	19
CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	19
Art. 37– Depurazione e smaltimento delle acque	19
Art. 38– Condotti e bacini a cielo aperto	20
Art. 39– Condotti chiusi	20
Art. 40– Depurazione degli scarichi	20
Art. 41– Allacciamenti	20
Art. 42– Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.....	20
Art. 43– Produzione di energia da fonti rinnovabili	20
Art. 44– Telecomunicazioni.....	21
CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	
22	
Art. 45– Decoro degli edifici	22
Art. 46– Decoro degli spazi	22
Art. 47– Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico.....	22
Art. 48– Piano del colore.....	23
Art. 49– Sanzioni	23
Art. 50– Coperture.....	23
Art. 51– Comignoli, antenne e sovrastrutture varie.....	23
Art. 52– Illuminazione sotterranei.....	23
Art. 53– Alberature	24
Art. 54– Scale esterne.....	24
Art. 55– Tipologia edilizia	24
Art. 56– Prescrizioni edilizie particolari	24

CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI	25
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	25
Art. 57 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	25
Art. 58 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	25
Art. 59 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari	25
TITOLO V – NORME TRANSITORIE	26
Art. 60 – Misure di salvaguardia	26
Art. 61 – Norme abrogate	26
PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	27
TITOLO I – NATURA E FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	27
CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE	27
Art. 62– Definizione ed ambito di applicazione del presente Regolamento	27
CAPO II – RESPONSABILITA'	27
Art. 63– Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.....	27
Art. 64– Soggetti aventi titolo	28
TITOLO II – ADEMPIMENTI	28
CAPO I – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE AI FINI DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO	28
Art. 65– Norme per la presentazione dei progetti	28
Art. 66– Descrizione degli oneri di urbanizzazione	30
CAPO II – DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'AGIBILITA'	30
Art. 67– Collaudo, agibilità	30
TITOLO III – REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI	31
CAPO I – EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE	31
Art. 68– Parametri abitativi	31
Art. 69– Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni	31
Art. 70– Locali abitabili	32
Art. 71– Sottotetti o mansarde	32
Art. 72 – Sottotetti esistenti	32
Art. 73– Cucine	33
Art. 74– Locali per i servizi igienici	33
Art. 75– Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti	33
Art. 76– Corridoi e disimpegni	34
Art. 77– Cantine	34
CAPO II – COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE	34
Art. 78– Edifici e locali di uso collettivo	34
Art. 79– Barriere architettoniche	35

Art. 80– Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse	35
Art. 81– Edifici residenziali e accessori nelle zone destinate ad usi agricoli	35
Art. 82– Impianti al servizio dell'agricoltura.....	35
TITOLO IV – STABILITA' E SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI	36
CAPO I – NORME DI BUONA COSTRUZIONE.....	36
Art. 83– Stabilità delle costruzioni	36
Art. 84– Manutenzioni e restauri	36
CAPO II – PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO.....	36
Art. 85– Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili	36
Art. 86– Impiego di strutture lignee	36
Art. 87– Prevenzione dai pericoli di incendio	37
Art. 88– Particolari prevenzioni cautelative	37
Art. 89– Uso di gas in contenitori	37
Art. 90– Collaudo di competenza dei vigili del fuoco	37
TITOLO V – PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE.....	37
CAPO I – ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO	37
Art. 91– Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale, archeologico	37
CAPO II – INDICAZIONI STRADALI	38
Art. 92– Indicazioni stradali ed apparecchi per i servizi collettivi	38
TITOLO VI – ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI, STRUMENTI DI ATTUAZIONE	38
Art. 93– Disposizioni speciali per le aree destinate a servizi ed impianti pubblici	38
ALLEGATO A – CARTELLA GENERALE DEI COLORI.....	39
ALLEGATO B	1
ALLEGATO C	2
ALLEGATO D	3
ALLEGATO E	4

PARTE I – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 1 – Compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Lo Sportello Unico per l'Edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso;

I compiti dello Sportello Unico per l'Edilizia sono stabiliti dall'art. 5 del DPR 380/2001 ed in particolare tale ufficio provvede:

- alla ricezione delle pratiche edilizie;
- a fornire informazioni anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari;
- all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del DPR 380/2001;
- ad acquisire presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità;

Art. 2 – Commissione edilizia: composizione e costituzione

La Commissione Edilizia Comunale è composta da un membro di diritto e da quattro membri eletti dal Consiglio Comunale.

E' membro di diritto il Responsabile del Servizio.

I membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale tra esperti in materia edilizia, urbanistica, geologica ed agronomica; deve essere garantita la nomina di almeno un rappresentante della minoranza.

La Commissione Edilizia decade alla decadenza del Consiglio Comunale o in caso di modifica delle norme che disciplinano la composizione della stessa; i membri sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino all'entrata in carica dei successori.

I membri elettivi che risultano assenti per tre volte consecutive, senza valida giustificazione, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale, che provvede alla loro sostituzione.

I membri in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.

Art. 3 – Commissione locale per il paesaggio

Non essendo obbligatoria l'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, per i procedimenti autorizzatori di cui agli artt. 146 comma 7, 147 e 159 del D. Lgs. 42/2004, ovvero riguardanti immobili e/o aree vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si procederà d'Ufficio.

Art. 4 – Commissione edilizia: funzionamento ed adunanze

La Commissione Edilizia è presieduta dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato; esercita le funzioni di segretario lo stesso Presidente o un dipendente dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia, che redigerà il verbale della seduta il quale sarà sottoscritto dai partecipanti.

Su invito del Presidente può assistere ai lavori, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato.

Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità il voto del Presidente diventa determinante.

Qualora un componente della Commissione abbia un interesse o siano trattati argomenti in cui si trovi, comunque, interessato, questi deve assentarsi durante la discussione e non partecipare alla votazione; l'osservanza di tale prescrizione deve essere verbalizzata.

La Commissione potrà sentire il titolare della pratica o il progettista, potrà, infine, effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari.

Il Responsabile del Servizio in materia edilizia potrà, comunque, discostarsi dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, purché sia data idonea motivazione.

Ai membri della Commissione Edilizia che non siano dipendenti spetta un gettone di presenza per ogni riunione.

L'entità del gettone è fissata dalla Giunta Comunale.

La Commissione è convocata dal presidente, ogni qualvolta vi sia necessità.

Il numero minimo legale per la validità della Commissione è di 2 membri più il presidente.

L'invito a partecipare alle adunanze dovrà essere recapitato almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza stessa.

I membri sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Art. 5 – Commissione edilizia : attribuzioni e competenze

La Commissione Edilizia è l'organo consultivo dell'Amministrazione Comunale e del Responsabile del Servizio in materia edilizia e viene istituita ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

Il parere della Commissione Edilizia non è vincolante.

La Commissione esprime il proprio parere nelle seguenti ipotesi:

- a) interventi di nuova costruzione;
- b) interventi significativi su immobili classificati in Z.T.O. A1 e A2;
- c) in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria dal Responsabile del Servizio.

Art. 6 – Modalità di gestione delle pratiche

Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente sia con modalità cartacea che con modalità telematica (trasmissione per pec e documentazione firmata digitalmente) e, nel caso di quest'ultima, provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Art. 7 – Coordinamento con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Per quanto riguarda le pratiche edilizie relative ad attività produttive, le stesse vengono gestite dallo Sportello Unico per le Attività Produttive con sede ad Asiago, in Piazza Stazione 1, attraverso l'applicativo camerale accessibile dal sito <https://www.impresainungiorno.gov.it/>.

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 8 – Autotutela

L'istituto dell'autotutela è regolato dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.

Art. 9 – Certificato di destinazione urbanistica

Ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001 negli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, deve essere allegato, a pena di nullità degli stessi, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Sono esclusi dal rilascio del certificato di destinazione urbanistica i terreni di dimensioni inferiori a 5000 mq che costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. In caso di mancato rilascio del

suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

Art. 10– Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire, mentre quello di ultimazione non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22.

Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D. L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente alla data del 21.08.2013, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21.08.2013.

- Dichiarazione di inagibilità

Ai sensi dell'art. 26 del DPR 380/2001 la dichiarazione di inagibilità viene rilasciata in conformità all' articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

- Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

Ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Il contributo di costruzione va corrisposto al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzato.

A scomputo totale o parziale della quota parte relativa agli oneri di urbanizzazione, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite

dal comune. Per quanto riguarda i casi di esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione si rimanda all'art. 17 del DPR 380/2001.

La rateizzazione del contributo di costruzione può avvenire ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.06.1986 con le seguenti modalità:

Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione: rateizzabile in quattro rate semestrali con la seguente cadenza:

- 25% al ritiro del permesso di costruire;
- 25% entro il semestre successivo;
- 25% entro un anno dalla data del ritiro del permesso di costruire;
- 25% entro 18 mesi dalla data del ritiro del permesso di costruire;
- Costo di costruzione: rateizzabile in due rate:
- 50% contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
- 50% entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori o dalla scadenza di validità della concessione;
-

A garanzia dei pagamenti dovuti dovrà essere depositata una polizza fideiussoria per un importo pari al 100% del contributo determinato, salva l'applicazione del VI comma dell'art. 81 della L.R. 61/85.

Art. 11 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali

Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Sindaco, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.

Il Sindaco ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'ufficio comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Art. 12 – Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Si richiama la normativa specifica sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13– Inizio e termine dei lavori

La comunicazione di inizio lavori dovrà essere depositata almeno due giorni prima dell'effettivo inizio.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

Il periodo di un anno, entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione a pena di decadenza del relativo Permesso di Costruire, decorre dalla data di notificazione del Permesso di Costruire stesso agli interessati.

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative a lottizzazioni di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.

Entro dieci giorni dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il concessionario deve darne comunicazione scritta al Sindaco con l'indicazione del Direttore dei Lavori e l'Impresa costruttrice, controfirmata dagli stessi.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili con altri titoli abilitativi.

Art. 14– Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico

Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere l'autorizzazione.

La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera.

Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.

La tassa di occupazione viene determinata in base ai provvedimenti comunali.

In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 15– Vigilanza sulle costruzioni

L'Ufficio Tecnico è tenuto a esercitare sul territorio comunale le funzioni di vigilanza generale, affinché non siano eseguiti interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti o in assenza o in difformità dal permesso di costruire o da autorizzazione rilasciata o tacitamente assentita.

Per le opere abusive eseguite da amministrazioni statali, il Sindaco informa immediatamente il Presidente della Giunta Provinciale al quale compete, l'esercizio dei conseguenti poteri sospensivi e repressivi.

CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 16– Puntii fissi di linea e di livello

Come già specificato nel presente Regolamento, negli elaborati grafici a corredo della pratiche edilizie devono essere indicati dei punti fissi di linea e di livello ovvero capisaldi immutabili ai quali vanno riferite le quote del fabbricato.

Art. 17– Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato.

L'art. 96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:

- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.
- per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
- Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.

L'All. XV del D.Lgs. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve contenere le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.

Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.

Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere.

Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito.

In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

Art. 18– Cartelli di cantiere

Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del DPR 38072001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:

- art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

- il tipo di opere da realizzare;
- l'importo delle opere da realizzare;
- le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
- gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
- le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- il nome del progettista architettonico;
- il nome del progettista delle strutture;
- il nome del progettista degli impianti;
- il nome del direttore dei lavori;
- il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- il nome del direttore di cantiere;
- i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Art. 19– Opere provvisoriale

Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, ecc.), si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed

attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dall'esecuzione delle opere stesse. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le aperture che si aprono nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso avere una altezza non minore di 2,00 m ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Opere provvisorie soprastanti luoghi aperti al pubblico devono distare dal suolo non meno di mt. 4,00 e avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Art. 20– Scavi e demolizioni

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato il polverio.

Art. 21– Misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Si richiama la normativa di settore, D. Lgs. 81/2008 e s.m.e i..

Art. 22– Rinvenimenti di carattere archeologico o storico artistico

Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco ed alla Soprintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso, per un periodo massimo di giorni trenta, trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui la denuncia è stata presentata, i lavori possono venire ripresi. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

Art. 23– Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.

La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori.

Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori.

E' in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi.

Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I – DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art. 24– Igiene del suolo e del sottosuolo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo e le buone regole dell'arte del costruire.

In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni d'acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno.

È vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Tecnico comunale o dal tecnico a ciò delegato dal Comune.

Art. 25– Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni

Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui è sottoposto.

Art. 26– Protezione dall'umidità

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

I pavimenti relativi ai locali abitabili al piano terra devono essere impostati su vespaio ventilato, dello spessore di almeno 30 cm, oppure su solaio con sottostante camera d'aria o cantinato: devono comunque essere adeguatamente isolati con idoneo materiale impermeabile, che nel caso di locali parzialmente interrati deve proseguire fino a cm. 50 oltre alla quota del terreno.

Art. 27– Requisiti termici, igrometrici, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie

I requisiti dovranno essere conformi alle norme vigenti.

Art. 28– Isolamento acustico

Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un adeguato isolamento acustico nei locali abitabili. Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni e i rumori dagli impianti tecnici interni dell'edificio.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, la progettazione e la realizzazione degli edifici dovranno essere conformi ai requisiti acustici passivi fissati dalla legislazione vigente.

Art. 29– Valutazione previsionale di clima acustico, valutazione di impatto acustico

1. In occasione della richiesta di provvedimento abilitativo edilizio per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

- a) progetti sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) avio superfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada";
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi a cielo ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una valutazione di impatto acustico.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le opere di cui al punto c) qualora si eseguano interventi di manutenzione straordinaria che non comportino modifiche sostanziali della situazione di fatto, che non determinino un incremento della corrente di traffico e che pur comportando una modifica del tracciato, non interferiscano con i centri abitati.

2. In occasione della richiesta di rilascio di provvedimento abilitativo edilizio per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole, asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 1;

dovrà essere prodotta dai competenti titolari dei progetti o delle opere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

3. In occasione della richiesta di rilascio dei provvedimenti abilitativi edilizi relativi a:

- a) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive o modifiche delle lavorazioni/ciclo produttivo che comportino un incremento della emissioni rumorose;
- b) postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti una documentazione previsionale di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

4. In occasione della richiesta di rilascio del provvedimento abilitativo edilizio o di licenza o autorizzazione all'esercizio a:

- a) edifici adibiti ad alberghi, ristoranti, bar, pubblici esercizi in genere;
- b) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- c) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
- d) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere dovranno produrre una documentazione relativa ai requisiti passivi degli edifici da realizzare, in modo da risultare compatibili con la classe acustica prevista dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

5. In occasione della richiesta del certificato di agibilità dei seguenti ambienti abitativi:

- a) edifici adibiti ad alberghi, ristoranti, bar, pubblici esercizi in genere;
- b) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- c) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
- d) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di collaudo che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5712/1997.

6. La documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 deve essere redatta da tecnici competenti in acustica che risultino iscritti al relativo elenco regionale e sulla base delle linee guida dell'ARPAV di cui alla DDG n. 3 del 29.01.2008.

7. Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 30– Radon

Atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale, secondo il principio di precauzione (DGR 79/2002), vengono stabilite le seguenti norme.

Il radon è un gas radioattivo, altamente nocivo per la salute umana, presente nel suolo e nei materiali da costruzione che tende a diffondersi nelle abitazioni risalendo dal sottosuolo ed entrando attraverso il contatto terreno/fondazioni.

Gli interventi finalizzati alla riduzione del pericolo di formazione del gas radon, qualora ne sia rilevata una significativa presenza, sono:

- isolamento dei materiali mediante apposite guaine e/o vernici;
- isolamento delle fondazioni;

- creazione di ricambio d'aria a vespaio al piano terra degli edifici;

Nel caso di costruzione o di ristrutturazione di fabbricati la documentazione progettuale deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva gli interventi per prevenire l'ingresso negli ambienti abitativi di radon proveniente dal sottosuolo e garantire il rispetto dei limiti di cui alla raccomandazione 90/143/Euratom del 21.02.1990 (per gli edifici esistenti 400 Bq/mc, per quelli nuovi 200 Bq/mc).

L'Organizzazione Mondiale di Sanità indica di conseguire negli ambienti di vita dei livelli di radon inferiori a 100 Bq/mc e precisa che laddove non risulti possibile rispettare questo limite il livello non deve comunque superare i 300 Bq/mc.

Art. 31 – Illuminazione per esterni ed insegne luminose

L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze, etc, è soggetta alle disposizioni della L.r. 17/09 e delle successive disposizioni in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

In particolare i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno corredare la relazione illustrativa, nella sezione relativa all'illuminazione, della seguente documentazione:

- Progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico se ne assume le responsabilità, certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra riportate ed alle normative tecniche di settore;

- La misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo; le stesse devono essere sottoscritte dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l'IMQ, circa la veridicità delle misure, e contenere inoltre le informazioni circa la tipologia di lampada impiegata, e la posizione di misura (allegato Q);
- Dichiarazione di conformità del progetto alla L.r. 17/09 e succ. integrazioni (Allegato N1);

A fine lavori gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione al progetto illuminotecnico ed ai criteri della L.r. 17/09 (Allegato N2).

E' compito del progettista verificare la corretta installazione degli apparecchi illuminanti e segnalarlo con adeguata comunicazione al comune anche se non direttamente coinvolto nella direzione dei lavori.

I progettisti abilitati a realizzare progetti d'illuminotecnica devono essere:

- iscritti a ordini e collegi professionali,
- indipendenti da legami con società produttrici di corpi illuminanti, o distributori dell'energia,
- avere un curriculum specifico, con la partecipazione a corsi e master mirati alla formazione sulla progettazione ai sensi della L.r. 17/09 e succ. integrazioni, o aver realizzato almeno altri 3 progetti illuminotecnici analoghi,

Qualora l'impianto d'illuminazione fosse di "modesta entità", come specificato all'art. 7, comma 3 della L.r. 17/09, non è richiesta l'autorizzazione sindacale ed il progetto illuminotecnico.

In tal caso è sufficiente che al termini dei lavori d'installazione la società installatrice rilasci, agli uffici comunali competenti, la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della L.r. 17/09 e succ. integrazioni, con l'identificazione dei riferimenti alla specifica deroga al progetto illuminotecnico.

Nel caso particolare in cui l'impianto rientri nella tipologia identificata all'art. 9, comma 4, lettera f) della L.r. 17/09, la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto, ai vincoli di legge della relativa deroga (Allegato N2).

Art. 32– Fumi, polveri ed esalazioni

Si rimanda a specifica normativa di settore.

Il Sindaco, tuttavia, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti, anche per edifici esistenti, al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.

Art. 33– Misure preventive e protettive per manutenzione in quota

Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività (dal 31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire, idonee misure preventive e protettive che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Le misure preventive e protettive devono essere mantenute negli interventi di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti sulla quale ci siano o siano previsti da progetto impianti fotovoltaici/solari.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 34– Marciapiedi

Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi.

I proprietari devono curare la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, l'area compresa tra questo e l'edificio, se non recintata per uso privato, deve essere sistemata con cura e spese del proprietario frontista in omogeneo all'area pubblica.

Art. 35– Portici

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.

Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.

Art. 36– Apertura di accessi e strade private

Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica e devono comunque soddisfare le norme prescritte dal Codice della Strada. Essi devono essere altresì muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.

CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Si richiama il prontuario per la mitigazione ambientale allegato alle N.T.O. del P.I.

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 37– Depurazione e smaltimento delle acque

Viene richiamato il rispetto della normativa posta dal D.lgs. 152/2006, e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

Per le situazioni di insediamenti, installazioni o edifici isolati per i quali è tecnicamente ed economicamente improponibile il collegamento alla fognatura è previsto l'uso dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche:

- a) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio. Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui in eccesso non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore superficiale. E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In caso di falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è naturalmente impermeabile, il fondo deve essere impermeabilizzato.
- b) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione. Il sistema è idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello strato superficiale (1-1,5 metri). E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In relazione alla profondità e alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e a monte della subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o sabbia/ghiaia, e inoltre, di norma, è prevista l'obbligatorietà della piantumazione del terreno, con specie ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia impossibile, per esempio per carenza di spazio, la realizzazione di quanto sopra, vanno comunque adottate le misure e le tecniche in grado di garantire la stessa protezione ambientale.
- c) Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente. Il sistema è idoneo per zone in cui non siano realizzabili i sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza di una falda superficiale, della mancanza di corsi d'acqua, della mancanza di idoneo terreno vegetale.

La scelta del sistema di trattamento, le sue caratteristiche e il suo dimensionamento vengono definite da adeguata progettazione basata in particolare sulla definizione delle condizioni litostratigrafiche, pedologiche e idrogeologiche locali.

Per gli scarichi di acque reflue non assimilabili alle domestiche si rimanda alla specifica normativa di settore.

Devono essere previsti anche adeguati sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche. A tal fine, qualora non sia disponibile una rete di smaltimento delle acque meteoriche comunale, dovranno essere predisposti dei pozzi perdenti all'interno della proprietà privata (fatto salvo l'eventuale vasca di accumulo prevista dall'art. 11.15 delle NTO).

Art. 38– Condotti e bacini a cielo aperto

Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.), è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.

Art. 39– Condotti chiusi

Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonea sezione e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi recapitate secondo le prescrizioni progettuali.

Art. 40– Depurazione degli scarichi

In assenza di una rete fognaria idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di igiene.

Art. 41– Allacciamenti

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura sono concessi nell'osservanza delle norme contenute nel regolamento e autorizzati dagli enti competenti.

Art. 42– Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

In applicazione del D. L. n. 83 del 22.06.2012 convertito dalla L. n. 134 del 07.08.2012, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.

Art. 43– Produzione di energia da fonti rinnovabili

Si rimanda alla normativa di settore in particolare:

- D. Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

- D.M. del 10.09.2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D. Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

In tutto il territorio comunale, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno essere collocati a terra ma installati obbligatoriamente nelle coperture degli edifici.

Art. 44– Telecomunicazioni

Per l’installazione di impianti destinati alla diffusione delle onde elettromagnetiche nello spazio deve essere presentata apposita pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive allegando, come previsto dal D. Lgs. 259/2003, i seguenti elaborati:

- a) stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- b) mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto;
- c) stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- d) scheda tecnica dell’impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- e) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0);
- f) indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto;
- g) specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l’impianto;
- h) planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- i) dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza;
- j) stime del campo generato specificando l’algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime; dovrà essere specificata l’implementazione dell’algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

- k) relazione in cui si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell’apparato, evidenziando:
 - edifici posti in vicinanza del sito;
 - conformazione e morfologia del terreno circostante;
 - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Art. 45– Decoro degli edifici

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile del servizio, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parte di edifici visibili al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Responsabile del servizio, sentita la C.E., di imporre ai proprietari la loro sistemazione, riservandosi l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

Art. 46– Decoro degli spazi

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e arborati.

A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

È ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Art. 47– Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono soggetti alle seguenti discipline:

- a) terrazzini, balconi e spazi simili devono essere collocati ad altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano sottostante. Se prospettano su strade sono consentiti ad altezza inferiore a mt. 5 solo se sovrastanti il marciapiede. In ogni caso lo sporto non deve eccedere il bordo del marciapiede e il limite massimo di mt. 1,20;
- b) inferriate, serramenti, cornici, decorazioni e simili: non possono sporgere per più di 10 cm dal paramento esterno del fabbricato. I serramenti prospettanti su spazi aperti al pubblico e collocati ad altezza inferiore a mt. 3 devono potersi aprire senza sporgere all'esterno;
- c) tende di protezione: sono ammesse tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a mt. 2,20 e la loro proiezione della sporgenza massima deve distare almeno 20 cm dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
- d) per lanterne, lampade, fanali, insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

Non sono consentiti scalini esterni su marciapiedi o su sede stradale.

Art. 48– Piano del colore

La tinteggiatura di un edificio va sempre comunicata al Comune.

La coloritura delle facciate, dei nuovi edifici e di quelli esistenti, deve essere scelta tra le tinte disponibili nella cartella generale dei colori del Comune di Conco di cui all'allegato A al presente Regolamento.

La scelta della tonalità effettuata dal proponente implica l'obbligo, per lo stesso, alla maggiore aderenza possibile al campione originario della cartella. Saranno in ogni caso tollerate lievi variazioni nel grado di saturazione e luminosità dei colori.

Art. 49– Sanzioni

Tutte le sanzioni di cui al presente articolo si intendono aggiuntive, e non sostitutive, a quelle previste per le rispettive competenze dalle vigenti normative nazionali e regionali. Ciò premesso, per le inosservanze alle presenti norme sono previste le seguenti sanzioni.

Se la colorazione rientra tra quelle della cartella dei colori:

- € 100,00 per mancata presentazione della comunicazione dell'intervento;

Se la colorazione non rientra tra quella della cartella dei colori:

- dovrà essere uniformata al presente Regolamento a spese del soggetto privato.

Art. 50– Coperture

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. Le caratteristiche tipologiche ed i materiali da impiegare per la realizzazione di coperture sono definite nel PRONTUARIO Allegato sub A) alle Norme Tecniche Operative di PI.

Art. 51– Comignoli, antenne e sovrastrutture varie

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Le antenne e parabole devono essere installate esclusivamente in copertura.

Art. 52– Illuminazione sotterranei

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono essere munite di opportune difese.

Art. 53– Alberature

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato.

Art. 54– Scale esterne

Sono ammesse le scale esterne fino ad una altezza massima di mt. 3,00 dal piano di campagna. Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.

Art. 55– Tipologia edilizia

L'esecuzione di opere edilizie e urbanistiche deve attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- a) tutti i materiali impiegati per la costruzione devono essere quelli tradizionali e locali, quali: pietra, mattoni, cemento intonacato a rustico, legno trattato naturale e verniciato;
- b) la decorazione dei prospetti deve uniformarsi con quella degli edifici circostanti e dell'ambiente in cui l'edificio sorge;
- c) tutti i serramenti esterni devono essere di tipo rustico, alla padovana e alla vicentina con oscuri in legno verniciato o pvc o alluminio finto legno, o laccati; è assolutamente vietato l'uso di persiane e di serramenti in alluminio;
- d) i materiali e gli sporti di copertura devono uniformarsi a quelli tradizionali;
- e) i parapetti di protezione dei poggioli, delle balconate, delle terrazze e dei portici devono essere realizzati in conformità alla tipologia tradizionale (legno, ferro, pietra);
- f) tutti i muri di contenimento, di controripa o di scarpata o di eventuali altre opere di protezione devono essere realizzati in pietrame del luogo o in calcestruzzo intonacato e tinteggiato; il manto erboso deve comunque essere ripristinato;
- g) le linee elettriche e telefoniche lungo le strade di penetrazione ed all'interno dei singoli lotti devono correre in condotti sotterranei o, in casi eccezionali, su palificazioni di sostegno in legno o cemento;
- h) tutte le essenze arboree proprie di ogni lotto devono essere mantenute nei limiti consentiti dalle costruzioni.

Art. 56– Prescrizioni edilizie particolari

Nei casi di interventi su edifici esistenti non è ammessa l'eliminazione del garage per sostituirlo con locali di abitazione.

I locali interrati senza sovrastante costruzione non possono avere estradosso della copertura a quota superiore del piano campagna e potrà essere ripristinato l'andamento naturale del terreno o, in via alternativa, realizzata una pavimentazione a terrazza.

Ubicazione, dimensionamento o conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e

se del caso protetti da alberi. Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dai confini e dai fabbricati dalle strade previste per la zona medesima.

CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI

Si richiama il “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” allegato alle N.T.O. del P.I.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 57 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

Ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Art. 58 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.

A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.

Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 59 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione in vigore.

In particolare, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

Art. 60 – Misure di salvaguardia

Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del Piano degli Interventi le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie.

Art. 61 – Norme abrogate

È abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con le norme del presente Regolamento.

PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – NATURA E FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 62– Definizione ed ambito di applicazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento disciplina ogni attività comportante trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio comunale sia sopra il suolo che nel sottosuolo, la conservazione e/o modifica del patrimonio edilizio esistente, le procedure e le condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi, le caratteristiche e l'uso dei manufatti in genere, la vigilanza sulle predette attività.

Definisce i compiti del Responsabile dell'ufficio e la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia.

Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il presente Regolamento è efficace e vincolante in quanto non contrasti con norme statali e/o regionali.

Le presenti norme prevalgono su altre disposizioni comunali in precedenza adottate che disciplinano identiche materie.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento devono essere sempre comunque osservate le norme statali e/o regionali che disciplinano la stessa materia acme se non espressamente richiamate.

I richiami alla legislazione riportati, devono intendersi riferiti al testo di legge in vigore al momento dell'applicazione.

CAPO II – RESPONSABILITA'

Art. 63 – Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i Committenti titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.

I progettisti, i direttori dei lavori e i collaudatori devono operare nell'ambito delle specifiche competenze professionali ed essere iscritti nei relativi ordini o collegi professionali.

Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigilante senso di responsabilità nei riguardi della Società il Responsabile dell'ufficio può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi Professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori o per opera diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.

La responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica

necessità, è responsabile delle affermazioni rese in sede di asseverazione, nonché della correttezza e veridicità dei dati contenuti negli elaborati progettuali.

Art. 64– Soggetti aventi titolo

Le istanze per la realizzazione di interventi edilizi e/o urbanistici, ai fini della loro validità, devono essere presentate dal proprietario dell'immobile o da colui che gode di un diritto reale sull'immobile.

La proprietà o il diverso titolo devono essere documentati mediante deposito dell'atto di acquisto/costituzione del titolo ad intervenire o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 445/2000 con indicazione degli estremi dell'atto in forza del quale il soggetto interviene.

TITOLO II – ADEMPIMENTI

CAPO I – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE AI FINI DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO

Art. 65– Norme per la presentazione dei progetti

I disegni devono riportare, per ogni tipo di richiesta, una planimetria catastale aggiornata della località in scala 1:2.000 sufficientemente ampia, un estratto del Piano degli Interventi (PI) e l'indicazione della relativa destinazione. Con riferimento al tipo di intervento richiesto, i progetti devono inoltre contenere:

PER LE NUOVE COSTRUZIONI:

- a) relazione tecnico/illustrativa sul tipo di intervento;
- b) planimetria in scala 1:500 del lotto interessato, completa di tutte le quote orizzontali e verticali necessarie per individuare il lotto prima e dopo l'intervento, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi, con i relativi ingombri e altezze, e le distanze della nuova costruzione dai confini, dalle strade e dai fabbricati limitrofi, l'indicazione degli impianti relativi allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici, all'approvvigionamento idrico ed eventuale allacciamento alla rete del metanodotto, ove esiste, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame e copia aerofotogrammetrica della zona;
- c) planimetria dell'area in scala 1:200, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrai, spazi per parcheggio, aree a verde, pavimentazioni, punti luce esterni, recinzioni ed eventuali muri di contenimento. Per le recinzioni e i muri di contenimento sono richiesti particolari costruttivi in scala 1:20 quotati e con indicato il tipo di materiale impiegato; in generale vanno indicati i materiali di finitura di tutte le sistemazioni esterne;
- d) tutte le piante dei vari piani, in scala 1:100, quotate e con la precisa destinazione d'uso dei vari locali;
- e) pianta della copertura in scala 1:100, con indicati gli eventuali volume tecnici (camini, torrette, vani scala, ecc.);
- f) tutti i prospetti esterni in scala 1:100 ed un particolare con l'indicazione dei materiali di finitura;
- g) almeno due sezioni verticali di cui una trasversale e una longitudinale in scala 1:100 quotata;

- h) i dati metrici relativi agli indici di fabbricazione, alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, al rapporto di copertura, all'altezza fabbricato, all'area destinata a parcheggio;
- i) copia dell'atto notarile di compravendita o dichiarazione di proprietà con indicazione degli estremi dell'atto;
- j) documentazione fotografica della zona interessata dall'intervento con coni visuali;
- k) autorizzazione delle competenti autorità in relazione agli interventi richiesti (Genio Civile, Consorzi di bonifica, Soprintendenza, ecc.) o relativa istanza;
- l) relazione geologica o idrogeologica, qualora prescritta;
- m) documentazione in merito alle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza;
- n) documentazione in merito al superamento delle barriere architettoniche;
- o) calcolo analitico del volume;
- p) documentazione prevista dalla normativa di settore in merito all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento;
- q) progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37 del 22.01.2008 quando previsto ; ovvero dichiarazione di non necessità;
- r) documentazione in merito alla produzione di materiali da risulta quando prevista;
- s) relazione tecnica che descriva gli interventi per prevenire l'ingresso negli ambienti abitativi di radon proveniente dal sottosuolo e garantire il rispetto dei limiti di cui alla raccomandazione 90/143/Euratom del 21.02.1990 (per gli edifici esistenti 400 Bq/mc, per quelli nuovi 200 Bq/mc);
- t) ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente;
- u) eventuale tavola comparativa.

PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI:

Gli elaborati richiesti per la presentazione di progetti relativi ad interventi su edifici esistenti sono quelli elencati in precedenza integrati con un elaborato di sovrapposizione tra stato di fatto e stato di progetto con indicazione in colori indelebili delle demolizioni (giallo) e delle costruzioni o ricostruzioni (rosso).

PER LE DEMOLIZIONI DI EDIFICI:

- a) relazione sull'intervento proposto;
- b) piante ed almeno due sezioni quotate, in scala 1:100 del fabbricato con l'indicazione delle parti da demolire;
- c) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.

PER LE LOTTIZZAZIONI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE:

- a) tutti gli elaborati richiesti dall'art. 19 della L.R. 11/2004.

PER SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA, IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, COSTRUZIONE DI PONTI, APERTURA DI STRADE E RELATIVI MANUFATTI:

- a) relazione sull'intervento proposto;

- b) planimetria quotata in scala adeguata, con indicazioni delle sezioni stradali e del profilo, con indicazione degli scavi e rilevati;
- c) piante, prospetti e sezioni dei manufatti, in scala adeguata.

PER LE VARIANTI DA APPORTARE A PROGETTI APPROVATI:

- a) stessi elaborati previsti per il progetto originario con aggiunta tavola comparativa con indicazione in giallo delle demolizioni previste, in rosso delle nuove costruzioni.

Art. 66– Descrizione degli oneri di urbanizzazione

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta e di parcheggio;
- c) fognatura con eventuali impianti di depurazione;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

CESSIONE DI AREE:

- a) per opere primarie: tutte le aree necessarie;
- b) per opere secondarie: tutte le aree necessarie, ovvero potranno essere monetizzate.

CAPO II – DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'AGIBILITA'

Art. 67– Collaudo, agibilità

Prima di occupare i fabbricati o porzioni di essi, il titolare del provvedimento autorizzatorio deve richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia il certificato di agibilità, allegando alla domanda:

- a) un certificato di collaudo statico, nel caso di nuovi edifici qualunque sia il sistema costruttivo adottato ed il materiale impiegato, rilasciato da un tecnico iscritto all'albo professionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e comunque diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;

- b) certificato di idoneità statica per interventi su immobili esistenti alla data del 01.07.2009 e con struttura diversa da quelle in c.a. e struttura metallica (per le quali è obbligatorio il collaudo statico);
- c) un certificato di regolare esecuzione indicante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e alle prescrizioni di legge e del presente Regolamento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dal direttore dei lavori di conformità dell'opera rispetto il progetto approvato, nonché dell'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- e) l'eventuale nulla-osta degli enti e degli organi competenti, interpellati dal Responsabile dell'Ufficio in sede di rilascio della concessione;
- f) una dichiarazione dell'Ente gestore dell'avvenuto collegamento alla fognatura ovvero, nel caso la pratica edilizia di riferimento autorizzava un diverso sistema di trattamento dei reflui, richiesta di autorizzazione allo scarico su suolo o ancora, in caso di competenza regionale, specifica autorizzazione dell'Ente competente per il recapito su suolo o su corso d'acqua;
- g) un certificato di collaudo o una dichiarazioni di conformità a seconda delle indicazioni normative degli impianti presenti nell'edificio;
- h) una ricevuta della pratica di accatastamento con relative planimetrie ed elaborato planimetrico;
- i) altre certificazioni previste dalle norme (misure preventive e protettive per lavori in quota, attestato di prestazione energetica etc.).

TITOLO III – REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

CAPO I – EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Art. 68 – Parametri abitativi

In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14,00 mq per ciascuno dei primi quattro abitanti e 10,00 mq per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9,00 mq se per una persona e di 14,00 mq se per due persone.

Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq.

Sono ammesse abitazioni in monolocali, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiore a 38,00 mq.

Art. 69– Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni

Salva diversa normativa statale prevalente, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) altezza utile, come definita dalle NTO del PI, fatte salve le inferiori altezze previste dal successivo articolo, non inferiore a 2,55 m per gli ambienti abitativi e non inferiori a 2,40 m per i vani accessori.

Le disposizioni del presente articolo in merito all'altezza utile non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito il mantenimento delle altezze preesistenti anche nel caso di demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volume.

Art. 70 – Locali abitabili

Sono considerati locali di abitazione permanente ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, ecc.). Sono considerati locali accessori quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a dispensa, disimpegno, ingresso, taverne, ecc. I locali di abitazione permanente debbono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5/7/1975 e successive modificazioni.

I locali di abitazione permanente devono avere:

- superficie minima di pavimento di almeno mq. 8,00 con la larghezza minima di mt. 2,00;
- altezza interna minima utile non inferiore a mt. 2,55 per locali di abitazione e mt. 2,40 per i locali accessori, salvo che per gli alloggi preesistenti per i quali anche in caso di svuotamento con mantenimento della stessa destinazione d'uso è consentita l'altezza preesistente;
- superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari ad 1/8 della superficie di pavimento del locale.

Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta l'altezza minima di mt. 3,00 salvo il caso di fabbricati preesistenti nei quali possono essere conservate le altezze in atto.

Art. 71 – Sottotetti o mansarde

I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- per i locali principali: altezza utile media di mt. 2,55 a partire da un'altezza minima di mt. 1,60 (calcolate sotto trave nel caso di interasse < a mt. 2,00, mentre sotto tavolato per interasse \geq a mt. 2,00);
- per i locali accessori: altezza utile media di mt. 2,40 a partire da un'altezza minima di mt. 1,60 (calcolate sotto trave nel caso di interasse < a mt. 2,00, mentre sotto tavolato per interasse \geq a mt. 2,00);

I sottotetti si considerano volumi tecnici se soddisfano le seguenti caratteristiche:

- non sono accessibili mediante scala fissa;
- sono privi di qualsiasi apertura verso l'esterno fatta eccezione per un unico lucernario di dimensioni massime di cm. 70 x 100 per l'accesso alla manutenzione della copertura.

Le porzioni di sottotetto comprese tra 1,60 ml e 1,00 ml non vanno computate ai fini della superficie dei locali accessori o principali pur computati, se accessibili, ai fini del volume urbanistico e oneri. Le porzioni con altezza inferiore a 1,00 ml devono essere fisicamente chiuse e non accessibili.

Art. 72 – Sottotetti esistenti

1. E' consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 purché siano rispettati i seguenti parametri:

- a) l'altezza utile media di mt. 2,20 calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi mt. 1,60 per la relativa superficie utile;

b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.

2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.

3. Per l'illuminazione dei sottotetti è ammessa la realizzazione di lucernai arretrati rispetto al filo esterno della parete del fabbricato, con larghezza esterna massima pari a mt. 1,50.

La somma della larghezza esterna dei singoli lucernai non può superare il 40% della lunghezza della falda sul quale insistono.

4. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione.

5. In assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali l'intervento è consentito, a giudizio dell'Amministrazione, previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi corrispondenti.

Art. 73– Cucine

Le cucine devono essere fornite di due condotti verticali di cui uno per l'aerazione dell'ambiente e l'altro per l'eventuale convogliamento dei fumi di combustione.

Art. 74– Locali per i servizi igienici

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di W.C., bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia con le seguenti caratteristiche:

- a) le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno mt. 2,00;
- b) non è consentita la comunicazione diretta tra un locale abitabile ed il locale per i servizi igienici;
- c) quando l'alloggio sia provvisto di più di un locale di servizio igienico, almeno uno deve avere una superficie minima di 4,00 mq, mentre i rimanenti dovranno essere di superficie non inferiore a 2,50 mq. È consentita l'aerazione indiretta di un locale di servizio igienico solo nel caso in cui vi sia nell'unità abitativa almeno un altro servizio igienico con i requisiti sopra indicati; in tal caso l'aerazione dovrà essere eseguita mediante condotto verticale prolungato fino oltre il tetto. È consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno a condizione che ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi e che in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

Tutti i locali pubblici o di uso collettivo debbono essere muniti di un adeguato numero di servizi igienici con le caratteristiche stabilite dalle specifiche normative di settore.

Art. 75– Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti

1. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza non inferiore a 1,20 m nel caso di nuove costruzioni e 1,00 m nel caso di restauri o ristrutturazioni.

Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio.

Per le scale interne alle unità abitative di nuova costruzione si prescrive la larghezza minima netta di cm. 100, mentre nel caso di interventi su edifici esistenti, per motivate ragioni, è ammessa una larghezza minima di cm. 80.

Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

Per le scale che servano fabbricati di non più di tre piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala.

2. In tutti i fabbricati con 4 o più piani abitabili deve essere previsto l'impianto di ascensore.

Il vano ascensore attiguo a camere da letto deve essere acusticamente isolato.

L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.

3. Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a 2,00 m dal piano su cui prospettano, dovranno avere un'altezza minima di 1,00 m; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro.

Art. 76– Corridoi e disimpegni

I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed areati in modo indiretto. L'altezza minima è fissata in 2,40 m; la larghezza minima è fissata in 1,00 m.

Art. 77– Cantine

Le cantine nei piani interrati e seminterrati devono avere un'altezza minima di mt. 2,20.

I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante, devono rispettare le prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente articolo dal titolo "protezione dall'umidità". Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente prospiciente.

CAPO II – COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 78– Edifici e locali di uso collettivo

Le norme di abitabilità per gli uffici per i locali di uso collettivo destinati alle riunioni, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:

- a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
- b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale;
- c) deve essere sempre assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale, in ogni caso non inferiore a 5 ricambi/ora;
- d) devono essere muniti come prescritto dalla legge di adeguato numero di uscite di sicurezza dotate di apertura antipanico;

- e) devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi a parametri e tipologie.

Si richiamano i criteri generali per i nuovi insediamenti produttivi e del terziario di cui alla Circolare regionale n. 13 del 01.07.1997.

Art. 79– Barriere architettoniche

Nelle progettazioni edilizie negli edifici sia pubblici che privati e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.

Dovrà essere dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento e alla idoneità dei percorsi interni ed esterni.

Le presenti disposizioni dovranno essere adottate in conformità alle disposizioni della L. 13/1989, del D.M. 236/1989 e della D.G.R n. 1428 del 06/11/2011.

Art. 80– Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse

Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli sussidiari.

Sono considerati locali abitabili gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 81– Edifici residenziali e accessori nelle zone destinate ad usi agricoli

Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni del titolo III del presente regolamento. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile, granaio, e depositi di materiali soggetti a fermentazione.

Le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti in area rurale ad uso abitazione e altre tipologie pur nella massima libertà di composizione distributiva interna, consona con l'attuale e moderno modo di vivere, per quanto riguarda l'aspetto esterno devono rispettare le forme e le caratteristiche peculiari del patrimonio edilizio rurale esistente e specificate nel prontuario allegato sub A alle N.T.O.

Art. 82– Impianti al servizio dell'agricoltura

I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.

Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Le stalle, i locali di ricovero del bestiame per gli allevamenti agricoli e le attrezzature relative devono distare non meno di 30,00 m dalle abitazioni di altri proprietari.

Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30,00 m dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 20,00 m dalle strade, non minore di 50,00 m da cisterne e prese di acqua potabile.

I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Alle richieste di concessione deve essere allegato il parere favorevole del responsabile veterinario dell'U.L.S.S. e del settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.

Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente art. 59. Per gli allevamenti zootecnici intensivi valgono i disposti di cui alla D.G.R. n. 856 del 12.05.2012.

TITOLO IV – STABILITA' E SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI

CAPO I – NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 83– Stabilità delle costruzioni

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine a requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

Art. 84– Manutenzioni e restauri

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità.

CAPO II – PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO

Art. 85– Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia. L'accertamento dei requisiti dovrà essere eseguito dal Comando Provinciale VV.FF., che rilascerà in proposito apposita certificazione.

Art. 86– Impiego di strutture lignee

In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre la possibilità di combustione.

Art. 87 – Prevenzione dai pericoli di incendio

Per i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie soggetti al regolamento di prevenzione incendi, devono essere presentati in sede di progetto la documentazione prevista dalla legislazione vigente e in sede di agibilità la relativa SCIA o il Certificato di Prevenzione Incendi.

Art. 88 – Particolari prevenzioni cautelative

In relazione alla loro destinazione d'uso le costruzioni dovranno rispettare tutte le norme vigenti ed in particolare norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, impiantistiche, ambientali e di efficienza energetica.

Art. 89 – Uso di gas in contenitori

I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere previsti in opportuni spazi o nicchie ricavati all'esterno dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni. L'impianto interno del gas dovrà essere realizzato in conformità alle Norme UNI-CIG approvate.

Art. 90 – Collaudo di competenza dei vigili del fuoco

Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità concernenti gli edifici di cui all'articolo 77, è richiesto il collaudo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO V – PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

CAPO I – ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE, MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO

Art. 91 – Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale, archeologico

Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, il Sindaco può richiedere il preventivo parere degli organi competenti (Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, Regione) per tutte le opere previste dai precedenti articoli e ricadenti:

- a) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati del territorio, ancorché non vincolate;
- b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistenze storico-artistiche o archeologiche, ancorché non vincolate.

Nelle zone del territorio comunale, contemplate dal presente articolo, vincolate o no, il Sindaco sentita la Commissione Edilizia può vietare l'installazione di cartelli pubblicitari. Particolare cura va osservata nel consentire interventi sui manufatti tipici esistenti e sui gruppi arborei e sulla vegetazione caratteristica e nella realizzazione di nuovi.

CAPO II – INDICAZIONI STRADALI

Art. 92– Indicazioni stradali ed apparecchi per i servizi collettivi

Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) segnaletica stradale e turistica;
- c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
- e) quadri per affissioni e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati. Non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino se distrutti per casi a loro imputabili.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI, STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 93– Disposizioni speciali per le aree destinate a servizi ed impianti pubblici

Nelle aree per le quali il Piano degli Interventi prescrive l'adozione di uno strumento attuativo, la posizione dei servizi, degli impianti e degli edifici pubblici (scuole, verde, parcheggi, ecc.) ricadenti all'interno dell'area dell'intervento può venire collocata anche in sede diversa da quella indicata dal P.I., ove tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazione. Il P.I. può individuare quelle aree a servizio per le quali è obbligatorio rispettare l'ubicazione e/o la superficie, anche in aggiunta agli standard previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

ALLEGATO A – CARTELLA GENERALE DEI COLORI

Sikkens 3031 G0,55,85
RGB: 247,14; 230,40; 132,22;
ESADECIMALE: #f7e684



Sikkens 3031 G0,50,80
RGB: 245,74; 223,13; 72,86;
ESADECIMALE: #f7d949



Sikkens 3031 F8,00,20
RGB: 255,00; 218,54; 15,80;
ESADECIMALE: #ffb10



Sikkens 3031 F2,55,75
RGB: 253,15; 190,56; 40,52;
ESADECIMALE: #fde229



Sikkens 3031 E0,20,80
RGB: 252,78; 201,08; 160,27;
ESADECIMALE: #fde9a0



Sikkens 3031 D6,20,80
RGB: 253,16; 198,38; 164,58;
ESADECIMALE: #fde9a5



Sikkens 3031 E0,30,70
RGB: 247,39; 178,24; 123,89;
ESADECIMALE: #f7b27c



Sikkens 3031 E0,40,70
RGB: 250,47; 164,72; 94,78;
ESADECIMALE: #fae65f



Sikkens 3031 D2,03,86
RGB: 245,82; 227,78; 217,21;
ESADECIMALE: #f6e4d9




Sikkens 3031 D2,10,80
RGB: 245,75; 208,70; 182,17;
ESADECIMALE: #f6d1c0




Sikkens 3031 D2,15,75
RGB: 244,12; 190,21; 167,46;
ESADECIMALE: #f4bea7



Sikkens 3031 G8,20,80
RGB: 241,36; 243,00; 178,27;
ESADECIMALE: #f1f3e2



Sikkens 3031 G8,30,80
RGB: 225,66; 227,74; 140,54;
ESADECIMALE: #e2e48d



Sikkens 3031 L0,05,86
RGB: 214,30; 233,48; 219,79;
ESADECIMALE: #d6e6dc



ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA LR 17/09
DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D'ARTE**

Il sottoscritto
Con studio di progettazione in via n° CAP
comune Prov. tel.
fax e-mail
Iscritto all'Ordine/Collegio: n° iscrizione
Progettista dell'impianto d'illuminazione (descrizione sommaria):
.....
.....

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 " *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.* ", art. 9, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in particolare:

- riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della L.r. 17/09 e succ. integrazioni.
- rispettato le indicazioni tecniche della L.r. 17/09 e succ. integrazioni medesima, e realizzato una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della L. r. 17/09 medesima,
- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego e nello specifico la norma UNI 11248 o analoga (.....) e quindi di aver realizzato un progetto a "regola d'arte"
- corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
 - Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.r. 17/09 e succ. integrazioni,
 - Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-illuminamenti)
 - Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ.

DECLINA

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,
- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme alla L.r. 17/09) dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta.

Data _____

Il progettista

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INSTALLAZIONE ALLA L.R.17/09 E S.M.I.

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della
dittaoperante nel settore
con sede in via n° CAP
comune Prov. tel.
fax P.IVA

iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di
..... al n°

iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di
..... al n°

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):
.....
.....

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento
 manutenzione straordinaria altro

realizzato presso: comune:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in conformità alla Legge della Regione Veneto Legge n.17 del 07/08/2009 " Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici ", avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego
- installato i componenti elettrici in conformità al DM37/08 "nuova 46/90" ed altre leggi vigenti;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Per impianti di "modesta entità", come specificato all'art. 9, comma 4, lettera f :

- seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità alla L. r. 17/09 e succ. integrazioni;
- installato i corpi illuminanti in conformità alla L. r. 17/09 e succ. integrazioni;

Allegati:

- documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto realizzato ai vincoli di legge (obbligatoria se impianto è in deroga secondo quanto specificato all'art. 9, comma 4, lettera f) della L.r. 17/09)

.....

Per tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico:

- rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità alla L.r. 17/09 da professionista abilitato;
Rif. Progetto Illuminotecnico

Allegati:

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data _____

Il dichiarante

ALLEGATO D**Esempio di dichiarazione di conformità del prodotto
[CARTA INTESTATA PRODUTTORE - IMPORTATORE]****Dichiarazione di Conformità**
Alla Legge Regionale del Veneto n°17 del 07 Agosto 2009

In riferimento alla richiesta nostro Rif. n. _____

La ditta :

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto della serie o modello:

[NOME PRODOTTO]

Con lampade: [POTENZA E TIPO LAMPADA]

Laboratorio Accreditato:

Testato nel Laboratorio	
Responsabile Tecnico	

Parametri di prova:

Sistema di Misura:	
Posizione dell'apparecchio durante la misura:	

Apparecchio:

Tipo di Riflettore		Tipo di Schermo	
Parametri di Misura		Temperatura Ambiente	
Tensione Alimentazione		Frequenza	

Norme di Riferimento:

UNI 10671	Misurazione dei dati fotometrici e presentazione dei risultati
PrEN 13032	Measurement and presentation of photometric data and luminaires
CIE 27	Photometry luminaires for street lighting
CIE 43	Photometry of floodlights
CIE 121	The photometry and goniophotometry of luminaires

Se installato come specificato nel foglio d'istruzioni,

è Conforme alla LR 17/2009 del 07/08/2009


ed in particolare, come evidenziano i dati fotometrici rilasciati da codesto laboratorio, in formato tabellare numerico cartaceo e sotto forma di files eulumat allegati alla presente, l'apparecchio nella

sua posizione di installazione ha un'intensità luminosa massima approssimata all'intero e per $\gamma \geq 90^\circ$ di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

[Luogo], [DATA] Firma del responsabile tecnico del Laboratorio

ALLEGATO E


ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER
 LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE
 terreno permeabile



- (D) drenaggio nel sottosuolo (pozzi perdenti o tubi drenanti)
- V volume di compenso
- L pozzetto di laminazione
- caditoie
- >— rete meteorica

scheda 01


ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER
LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE
terreno impermeabile



- ∇ volume di compenso
- \square L pozzetto di laminazione
- \square caditoie
- >— rete meteorica

scheda 02


ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER
LOTTO PRODUTTIVO O PER SERVIZI
terreno permeabile



- V volume di compenso
- (D) drenaggio nel sottosuolo
- [L] pozzetto di laminazione
- [X] disoleatore
- [] caditoie
- > rete meteorica

scheda 03


ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER
LOTTO PRODUTTIVO O PER SERVIZI
terreno impermeabile



- ∇ volume di compenso
- \square L pozzetto di laminazione
- \square X disoleatore
- \square caditoie
- >— rete meteorica

scheda 04

SCHEMA RETE PLUVIALE PER PARCHEGGI E STRADE PUBBLICHE
 LOTTIZZAZIONI RESIDENZIALI O PRODUTTIVE/SERVIZI
 superficie pavimentata superiore a 1000 mq



scheda 06

MODULO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE

PROGETTO	
PROPRIETÀ	
TECNICO	

1. Il progetto si trova in un'area di pericolo idraulico? (cfr. Carta delle fragilità allegata al PAT/PI)

Tipologia di vincolo/fragilità

Il progetto si trova su terreno permeabile, poco permeabile, impermeabile? La falda è profonda o poco profonda? (cfr. Carta Idrogeologica allegata al PAT)

Terreno	Falda freatica	
Permeabile	Profonda	<input type="checkbox"/>
Permeabile	Poco profonda	<input type="checkbox"/>
Poco permeabile	Profonda	<input type="checkbox"/>
Poco permeabile	Poco profonda	<input type="checkbox"/>
Impermeabile	-	<input type="checkbox"/>

3. Qual è l'estensione della superficie totale del progetto (S_{tot})?

Estensione S_{tot}	
S_{tot} inferiore a 1000 m ²	<input type="checkbox"/>
S_{tot} tra 0.1 e 1 hm ²	<input type="checkbox"/>
S_{tot} tra 1 e 10 hm ²	<input type="checkbox"/>
S_{tot} superiore a 10 hm ²	<input type="checkbox"/>

4. Qual è l'estensione della superficie impermeabile del progetto (S_{imp})?

Estensione S_{imp}	Prescrizioni minime da ottemperare
S_{imp} inferiore a 1000 m ²	<input type="checkbox"/> asseverazione con planimetria dell'area di calcolo della superficie impermeabile S_{imp} e l'indicazione della soluzione di mitigazione scelta; <input type="checkbox"/> se il terreno è permeabile deve essere realizzato un pozzo perdente secondo indicazioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PI; <input type="checkbox"/> se il terreno è poco permeabile, si realizzi un volume d'invaso collegato alla rete meteorica di volume almeno pari al volume indicato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PI.

S_{imp} superiore a 1000 m ²	<input type="checkbox"/> planimetria e profilo delle opere di compensazione; <input type="checkbox"/> volume di compenso calcolato secondo Valutazione e verifica dello stesso con l'applicazione di diversi metodi o modelli idrologici; <input type="checkbox"/> portata uscente pari a quella individuata allo stato di fatto; <input type="checkbox"/> studio di dettaglio della rete meteorica di deflusso; <input type="checkbox"/> sezione di chiusura regolabile con dimensione massima pari ad un tubo di diametro 100 mm e tirante idrico massimo di 1 m.	<input type="checkbox"/>
---	---	--------------------------

5. Se la superficie coperta del progetto (S_{cop}) è maggiore di 1000 m²

- Verificare le soglie dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica
- Calcolare il coefficiente di deflusso di progetto dell'area totale
- Calcolare il volume minimo di compenso
- Stimare la portata al colmo (di progetto) in uscita dal bacino
- Calcolare l'aumento della portata rispetto al coefficiente udometrico allo stato di fatto

6. Se il terreno è permeabile, parte dei deflussi possono essere smaltiti in falda freatica: misura (%) si intende smaltire in falda l'aumento della portata?

%

in che

7. Se il terreno è permeabile e si intende smaltire una parte dei deflussi in falda, come si dimensiona il pozzo perdente?